



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Sezione I civile-Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:

Dott. Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. SONIA PISANO	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL. EST.

nel procedimento di omologa del concordato preventivo iscritto al n. 18-1/2025 P.U. promosso da

PUNTO SETA S.R.L. (C.F. 01203980139) con sede legale in Bulgarograsso (CO), Via IV Novembre n. 15, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. Sandro De Toffol, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Trioni;

ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 4.02.2025 "*Punto Seta s.r.l.*", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha proposto domanda ex art 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII, entro il termine concesso dal Tribunale.

Con decreto del 06.02.2025, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive ex artt. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, fissandone la durata in mesi quattro, decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Con decreto del 13.02.2025, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di

fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2. Con il medesimo provvedimento è stato nominato Commissario Giudiziale la dott.ssa Federica Nespoli, è stato disposto l'obbligo di deposito della somma di € 5.000 a titolo di spese di procedura e sono stati assegnati i termini periodici per il deposito di relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie effettuate.

Con istanza depositata in data 08.04.2025, la società ricorrente ha domandato una proroga del termine ex art. 44, co. 1 lett. a CCII di ulteriori 60 giorni. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 14.04.2025 (dep. il 15.04.2025), il Tribunale ha prorogato il suddetto termine sino al 13.06.2025 ed ha fissato l'udienza per la discussione circa l'ammissibilità della proposta al 23.06.2025.

Con istanza depositata il 16.05.2025, la società debitrice, dato atto della scadenza del termine di efficacia delle misure protettive al 06.06.2025, ha domandato di prorogarne la durata nei confronti di tutti i creditori per la durata massima prevista dalla legge. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 05.06.2025 (dep. il 6.06.2025) il Tribunale ha prorogato la durata delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.

Nel termine concesso dal Tribunale, la ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII. Il Commissario Giudiziale, con atto depositato in data 18.06.2025, ha espresso parere favorevole in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano.

All'udienza del 23.06.2025, il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri atti, il P.M non si è opposto all'apertura del concordato preventivo ed il Tribunale si è riservato di provvedere. Con decreto del 23-25.06.2025, il Tribunale ha: - dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo; - nominato il giudice delegato; - confermato la dott.ssa Federica Nespoli, quale Commissario Giudiziale; - fissato i termini per l'espressione del voto dei creditori dal 03.11.2025 al 13.11.2025; - posto a carico del debitore gli obblighi informativi; - ordinato il deposito di una somma non inferiore al 20% delle spese presumibilmente necessarie per lo svolgimento della procedura.

In data 17.11.2025, il Commissario giudiziale ha depositato la propria relazione in merito all'esito della votazione ai sensi dell'art. 110, co. 1 e 2 CCII, dando atto della approvazione del concordato, essendo state raggiunte le maggioranze dei crediti ammessi al voto in tutte le classi votanti, così come previsto dall'art. 109 comma 5 CCII.

Con decreto del 19.11.2025, pertanto, il Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 48 CCII per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Il decreto è stato notificato ai creditori dissenzienti a cura della ricorrente, nel termine concesso.

Non sono pervenute opposizioni.

All'udienza del 16.02.2026 il procuratore della ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologa del concordato preventivo, il Commissario ha confermato il proprio parere ed il P.M. ha espresso parere favorevole.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo proposto da Punto Seta s.r.l.

Occorre premettere, infatti, che il Tribunale omologa il concordato verificati (art. 112 CCII): a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.

Conviene ribadire, quindi, in primo luogo che sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Bulgarograsso (CO), ove la società ricorrente ha la propria sede legale.

Punto Seta s.r.l. è una società che svolge attività commerciale, avente ad oggetto *“la produzione, la trasformazione ed il commercio di prodotti dell'abbigliamento in fibre naturali, artificiali, sintetiche e loro derivati. Essa potrà in via non prevalente, in relazione allo scopo suddetto e non nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché rilasciare garanzie anche reali e fidejussioni ed avalli anche a favore di terzi (...)*.

Le decisioni in ordine all'accesso alla procedura concordataria nonché in merito al contenuto della proposta ed alle condizioni di piano sono state adottate dal Consiglio di amministrazione

e risultano da verbali redatti da notaio ai sensi dell'art. 120 bis CCII, regolarmente depositati presso il registro delle imprese. La domanda, infine, è stata sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante Sandro De Toffol.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l'impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

Punto Seta s.p.a. si trova in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b CCII, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nei propri atti, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

Deve confermarsi, quindi, la valutazione già espressa con il decreto di apertura circa la sussistenza in capo alla ricorrente della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), CCII, nonché sulla presenza di uno stato di insolvenza, ampiamente argomentato dalla stessa e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

La procedura si è svolta in modo regolare e la debitrice ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge e disposti dal Tribunale, come si evince dalla ricostruzione del procedimento unitario di cui si è dato atto *supra* (sub. par. 1) e come confermato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere.

È stata verificata la completezza della documentazione depositata con il ricorso ex art. 39 CCII, ossia la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice, inoltre, ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Alla proposta ed al piano sono state allegate altresì la relazione resa dall'esperto ex artt. 87, co. 3 e 84, co. 5 CCII.

Punto Seta s.p.a. propone un concordato preventivo basato sulla continuità indiretta, atteso che è prevista la gestione del ramo d'azienda in esercizio da parte della società RF Roberto Fantoccoli 1975 s.r.l., in forza di contratto di affitto stipulato in data antecedente alla domanda,

in funzione della presentazione del ricorso. L'affittuaria ha altresì formulato una offerta irrevocabile, allegata al ricorso, prevedendosi, quindi, la cessione del predetto ramo d'azienda all'esito della procedura di cui all'art. 91 CCII.

L'attivo concordatario, quindi, è stimato in complessivi 1.815.220,00 euro che si prevede di realizzare mediante: - l'affitto e la successiva cessione del ramo d'azienda in esercizio (l'offerta irrevocabile formulata dall'affittuario prevede un corrispettivo fisso pari ad euro 80.000,00 oltre ad una componente variabile determinata in 47.371,00 euro); - la vendita del compendio immobiliare sito in Bulgarograsso; - la vendita dei beni mobili strumentali di proprietà e delle giacenze di magazzino; - l'incasso dei residui crediti commerciali; - il realizzo di alcuni titoli (azioni quotate Banco BPM).

L'attivo che si prevede di realizzare, quindi, può essere riassunto, come da seguente tabella redatta dal Commissario Giudiziale:

ATTIVO	Arco Piano
Liquidità iniziale 03/02/2025	13.767,00 €
Incasso canone affitto Ramo azienda	54.000,00 €
Cessione ramo azienda (quota fissa + variabile)	127.371,00 €
Cessione immobili Bulgarograsso (Lotti 1 + 3)	408.100,00 €
Cessione immobili Bulgarograsso (Lotto 4)	398.900,00 €
Cessione immobili Bulgarograsso (Lotti 2 + 5)	400.400,00 €
Realizzo beni mobili	244.995,00 €
Realizzo magazzino	29.000,00 €
Realizzo crediti	133.212,00 €
Realizzo titoli (azioni Banco BPM)	5.475,00 €
Totale attivo disponibile	1.815.220,00 €

Sul punto, deve ritenersi che la proposta sia ammissibile, giacché i creditori possono essere soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale indiretta (art. 84, co. 3 CCII).

Il passivo concordatario, infatti, è stato stimato in 2.918.607 euro, oltre oneri di procedura, stimati in misura pari a 296.651,00 euro, quanto agli oneri definiti "ordinari" (a mero titolo esemplificativo, IMU, TARI, utenze, spese condominiali, ecc. come indicati nel par. 4.2. del piano), oltre a 223.549,00 euro, definiti quali oneri straordinari (compensi dei professionisti che hanno assistito la ricorrente, compenso del commissario, del liquidatore e degli altri ausiliari (cfr. piano par.4.1.) nonché ad euro 105.000,00 appostati a titolo di fondo rischi.

La proposta di concordato formulata dalla società, pertanto, prevede la suddivisione dei creditori in quattordici classi, di cui si propone il soddisfacimento nella seguente misura

(tabella redatta dalla ricorrente):

Classi	Titolo di prelazione	Monte crediti	% di soddisfacimento Proposta
Classe 1 - Ipotecari	Ipoteca I grado	177.969€	100%
Classe 2 - Dipendenti	Art. 2751-bis n. 1 c.c.	274.932€	100%
Classe 3 - Professionisti	Art. 2751-bis n. 2 c.c.	87.552€	100%
Classe 4 - Agenti	Art. 2751-bis n. 3 c.c.	7.999€	100%
Classe 5 - Artigiani	Art. 2751-bis n. 5 c.c.	17.110€	100%
Classe 6 - Garanzie pubbliche	Priv. ante 1° grado art. 2778 c.c.	1.141.535€	36%
Classe 7 - IVA di Rivalsa	Grado 7, art. 2778 c.c.	57.439€	20%
Classe 8 - Enti Locali	Grado 20, art. 2778 c.c.	12.873€	18%
Classe 9 - Garanzie pubbliche (parte degradata)	chirografo	730.583€	13%
Classe 10 - IVA di rivalsa (parte degradata)	chirografo	45.951€	12%
Classe 11 - Enti locali (parte degradata)	chirografo	10.556€	11%
Classe 12 - Fornitori minori	chirografo	424.533€	10%
Classe 13 - Creditori chirografari generici	chirografo	183.366€	9%
Classe 14 - Banche chirografarie	chirografo	533.300€	6%

Si prevede, inoltre, che, una volta effettuati i pagamenti proposti, le eventuali somme residue, derivanti da un eventuale maggior attivo o da una diversa entità e qualificazione del passivo, saranno destinate a favore dei creditori privilegiati, secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione e, in caso di capienza, a favore dei creditori chirografari secondo un criterio di proporzionalità in base alla classe di appartenenza.

In questa sede, pertanto, anche alla luce delle verifiche effettuate dal Commissario Giudiziale, si può confermare che il trattamento offerto a ciascun creditore non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85, co. 4 CCII e che la proposta risulta altresì formulata nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 84, co. V, VI, VII CCII, prevedendosi la distribuzione del valore di liquidazione in applicazione del criterio della cd. *absolute priority rule* e del valore eccedente secondo la cd. *relative priority rule*, riservando ai crediti inseriti in una classe un trattamento complessivamente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Il piano contiene tutte le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII. Deve aggiungersi, infatti, che vengono descritte le iniziative da adottare qualora si verificassero scostamenti dagli obiettivi pianificati, prevedendosi i fondi rischi di cui si è detto nonché la possibilità di conferire incarico a soggetto specializzato in ipotesi di ritardo nella vendita dei beni immobili. Quanto alle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché alle azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, è stato altresì allegato un parere legale che evidenzia l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio delle

suddette iniziative. È stata, altresì, illustrata la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio, in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale.

Alla domanda è stata allegata, come anticipato, la relazione del professionista indipendente Dott. Sandro Litigio con l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. L'esperto, inoltre, ha attestato, ai sensi dell'art. 84, co. 5 CCII, che il trattamento offerto ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non risulta inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali. Le conclusioni del professionista appaiono adeguatamente motivate e fondate sull'analisi dei dati e su argomentazioni logiche.

3. Le operazioni di voto, come si è anticipato si sono concluse con l'approvazione del concordato in continuità aziendale proposto dalla ricorrente, avendo tutte le classi votato favore, come richiesto dall'art. 109, co. 5 CCII.

4. In sede di omologa di un concordato in continuità aziendale, infine, il Tribunale è chiamato a verificare che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

L'indagine prognostica circa la fattibilità del piano, così declinata, invero, risulta attestata, in primo luogo, dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 87, c. 3, CCII. Sul punto, come anticipato, deve osservarsi che la relazione risulta adeguatamente motivata, anche per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto, avendo l'esperto eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione risulta pertanto sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società. La valutazione circa la fattibilità del piano è stata, quindi, oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 105, c. 1, CCII da parte del Commissario Giudiziale, come confermato altresì nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 48, co. 2 CCII. Sul

punto, come già evidenziato in sede di apertura, appare che l'affitto d'azienda abbia consentito di preservare l'avviamento ed il valore del ramo aziendale, nonché, almeno in parte i rapporti di lavoro, avendo peraltro l'affittuario presentato offerta irrevocabile d'acquisto che risulta allegata al piano, come meglio detto sopra. I valori dei beni immobili e dei beni mobili di cui si prevede la vendita, inoltre, sono conformi alle perizie di stima prodotte.

Alla luce delle circostanze che precedono, deve ritenersi, pertanto, che il piano non risulti privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

5. Non sono pervenute opposizioni da parte di creditori dissenzienti o da altri interessati, non dovendo, pertanto, il Tribunale valutare la convenienza della proposta, rispetto alla quale si sono già espressi i creditori. In ogni caso, la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale è stata oggetto di specifica attestazione da parte dell'esperto e confermata, altresì, dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 CCII.

6. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, il Tribunale ritiene che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto da Punto Seta s.p.a.

Appare opportuna, inoltre, la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 114 bis CCII, che il Collegio indica nella persona del ADRIANO BERGAMO, subordinatamente all'accettazione del compenso come previsto nel piano concordatario predisposto dalla ricorrente, atteso che il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio senza che siano stati già individuati gli offerenti. La nomina del comitato dei creditori per assistere alla liquidazione viene riservata al Giudice delegato, su proposta del Commissario Giudiziale che provvederà a presentare apposita istanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- omologa il concordato preventivo proposto da **PUNTO SETA S.R.L. (C.F. 01203980139)** con sede legale in Bulgarograsso (CO), Via IV Novembre n. 15,
- nomina Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- conferma la nomina quale Commissario Giudiziale della Dott.ssa Federica Nespoli;

- riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte del commissario giudiziale di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi;

- nomina Liquidatore Giudiziale il
dott. ADRIANO BERGAMO il quale si atterrà alle seguenti
disposizioni:

- a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione ancora da porre in essere, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
- b. le operazioni di liquidazione dovranno essere svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, come previsto dall'art. 114 bis CCII;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e. il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali; il Commissario giudiziale ne darà notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditore e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;
- f. il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento delle attività di liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- g. il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata, anche per il tramite dello stesso organo della procedura, ai sensi dell'art. 119 CCII.;


- h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale ed al provvedimento del GD, alla cui autorizzazione è vincolato ogni prelievo dai suddetti conti;
- i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro informatico secondo le modalità sancite dall'art. 136 CCII;
- j. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore dovrà comunicare al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale; Il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale;
- dispone che la proposta di concordato sia attuata secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel piano omologato, procedendosi ai previsti riparti previo parere del comitato dei creditori e del commissario giudiziale e preventiva comunicazione al giudice delegato;
- dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario;
- dispone che la società debitrice provveda con cadenza trimestrale a predisporre una relazione sull'attività svolta ed in corso nonché budget previsionali da trasmettere con la medesima cadenza al commissario giudiziale;
- dispone che il commissario giudiziale:
 - a) provveda a sorvegliare l'adempimento delle obbligazioni concordatarie riferendo al giudice delegato ed al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; a tal fine il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della stessa;
 - b) al fine del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, sia autorizzato a compiere atti di ispezione e di controllo, anche relativamente ai libri sociali ed alle scritture contabili, ad assistere alle sedute degli organi sociali, nonché a chiedere all'amministratore notizie in merito all'andamento dell'attività sociale;
 - c) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi dell'art. 120, CCIII;

- riserva al giudice delegato il potere di emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;
- dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 48, comma 5, C.C.I.I., e notificata al P.M. in sede, alla società debitrice, al liquidatore nonché al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Como, il giorno 16.02.2026


Il Giudice est.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi 17 FEB 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antionietta Liberatore